

ORIGINALE

Deliberazione N. 47

Data 16-12-2011



COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: MODIFICA ART. 18 BIS DEL REGOLAMENTO EDILIZIO PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 28/2011 IN TEMA DI USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

L'anno **duemilaundici** il giorno **sedici** del mese di **dicembre** alle ore **21:00** nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi e termini di legge.

Eseguito l'appello risultano

| | | | |
|---------------------|---|-------------------|---|
| ZANON DOMENICO | P | PELLANDA NICOLA | P |
| GUMIERO ANDREA | P | GIACOMINI ALESSIO | A |
| SERATO CARLO | P | PONTAROLLO IVAN | P |
| BELLOTTO GIANFRANCO | P | SQUIZZATO ORIANO | P |
| MONTEMITRO ANTONIO | P | MARZARO ATTILIO | P |
| SCIRE' SALVATORE | P | MASETTO LUCA | P |
| TORRESIN GIOVANNI | A | BAGGIO LUCA | P |
| BARDUCA GIUSEPPE | P | MACCARRONE KATIA | P |
| ANDRETTA CHIARA | P | PERUSIN ATTILIO | P |
| PAGETTA RAFFAELLA | P | GONZO CARLO | P |
| DITTADI SONIA | P | | |

(P)resenti n. 19. (A)ssenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Sig. CALIULO ANGIOLETTA

Il Sig. MONTEMITRO ANTONIO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

ANDRETTA CHIARA

PELLANDA NICOLA

GONZO CARLO

invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierna adunanza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
MONTEMITRO ANTONIO

Il Segretario Generale
CALIULO ANGIOLETTA

| | | |
|--|---|---|
| N. Reg. Pubbl. REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, Testo Unico – D.Lgs. 267/2000) Su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. Addì _____ IL SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA | ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Io sottoscritto Messo C.le attesto che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune dal ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. Addì _____ IL MESSO COMUNALE Bosco Valeria | CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3, Testo Unico – D.Lgs. 267/2000) Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione. Addì _____ IL SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA |
|--|---|---|

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'Assessore Serato, il quale relaziona in merito all'argomento;

PREMESSO che

- ai sensi dell'art. 2 comma 4 del DPR 380/2001 i comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l'attività edilizia;
- ai sensi del successivo art. 4 il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
- Il Comune di Camposampiero è dotato di Regolamento Edilizio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 52 del 03/12/1999, aggiornato con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 05/04/2004 e modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n° 42 del 12/09/2005, n° 9 del 12/03/2011 e n° 23 del 26/05/2011;

DATO ATTO che ai sensi della vigente legislazione regionale in materia urbanistica, il Regolamento Edilizio non rientra tra gli elaborati del piano regolatore comunale e che pertanto lo stesso si configura come regolamento da approvarsi con le modalità previste dall'art. 42 comma 2 lett. a) del D.lgs 267/2000 e sm.i.;

CONSIDERATO che a seguito di sopravvenute disposizioni normative il regolamento edilizio vigente non risulta adeguato alle nuovo quadro legislativo, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di integrazione delle fonti di energia rinnovabile, come previsto dall'art. 11 del D. Lgs 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);

DATO ATTO che il comma 7 dell'art. 11 del succitato decreto legislativo stabilisce quanto segue "Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo"

RITENUTO pertanto, nelle more di una revisione complessiva del regolamento da effettuarsi anche in relazione al riordino della materia edilizia all'attenzione del legislatore regionale che alla data odierna non risulta ancora definita, di provvedere alla modifica ed integrazione del regolamento edilizio comunale in adeguamento alle disposizioni normative succitate, procedendo alla modifica dell'art. 18 bis come segue:

Art. 18 bis – Obbligo di integrazione delle fonti di energia rinnovabile

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3 del D. Lgs 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati come tali nello strumento urbanistico, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.

3. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

4. L'istanza di permesso di costruire, o di altro titolo edilizio abilitativo laddove ammesso, deve essere accompagnata da certificazione redatta dal tecnico progettista attestante il soddisfacimento del requisito stesso.

5. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di efficacia della delibera di approvazione del presente articolo, a condizione gli stessi si concludano entro 120 giorni dalla medesima. Anche per le pratiche in corso, è comunque sempre ammesso l'adeguamento alla presente disposizione regolamentare.

6. Per progetti di edifici di nuova costruzione e per progetti di ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti si intendono i progetti per i quali non siano stati rilasciati i relativi titoli abilitativi.

7. Nel caso di variante in corso d'opera di interventi già autorizzati, la norma si applica nel caso in cui le modifiche siano sostanziali e determinino nuova costruzione o ristrutturazione rilevante.

DATO ATTO che la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consigliere Urbanistica;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO ED ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica previsto dall'art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

UDITI gli interventi dei consiglieri succedutisi a parlare, come riportato nel verbale della seduta consiliare in data odierna (16/12/2011);

(...omissis...)

CON l'assistenza del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI favorevoli n. 19, contrari nessuno ed astenuti nessuno, legalmente espressi per alzata di mano dai 19 Consiglieri presenti, come accertati dagli scrutatori su indicati, ai sensi della vigente normativa;

DELIBERA

- 1) di adeguare il Regolamento Edilizio Comunale all'art. 11 del D. Lgs 28/2011, con la modifica all'articolo 18 bis come segue:

Art. 18 bis – Obbligo di integrazione delle fonti di energia rinnovabile

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3 del D. Lgs 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati come tali nello strumento urbanistico, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.

3. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

4. L'istanza di permesso di costruire, o di altro titolo edilizio abilitativo laddove ammesso, deve essere accompagnata da certificazione redatta dal tecnico progettista attestante il soddisfacimento del requisito stesso.

5. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di efficacia della delibera di approvazione del presente articolo, a condizione gli stessi si concludano entro 120 giorni dalla medesima. Anche per le pratiche in corso, è comunque sempre ammesso l'adeguamento alla presente disposizione regolamentare.

6. Per progetti di edifici di nuova costruzione e per progetti di ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti si intendono i progetti per i quali non siano stati rilasciati i relativi titoli abilitativi.

7. Nel caso di variante in corso d'opera di interventi già autorizzati, la norma si applica nel caso in cui le modifiche siano sostanziali e determinino nuova costruzione o ristrutturazione rilevante.

- 2) di inserire le norme modificate sistematicamente nel testo regolamentare, che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante (**allegato sub A**);
- 3) di dichiarare, con separata votazione, che riporta il seguente esito: favorevoli n. 19, contrari nessuno ed astenuti nessuno, legalmente espressi per alzata di mano dai 19 Consiglieri presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della stessa.

Il Responsabile del Servizio
OLIVATO PETRONILLA

Dichiaro che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal per 15 giorni consecutivi.

Addì _____

IL MESSO COMUNALE
Bosco Valeria

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata trasmessa a

CHE la presente deliberazione è stata revocata/annullata con delibera di Consiglio n. in data

IL SEGRETARIO GENERALE
Caliulo dott.ssa Angioletta